



COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Provincia di Carbonia Iglesias

Approvato con delibera della Giunta Comunale n. 83 del 23/05/2008

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI RICERCA E DI CONSULENZA AD ESPERTI ESTERNI

ART. 1

OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i limiti i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti di particolare e comprovata esperienza universitaria, in conformità di quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e seguenti del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, dell'art. 110, comma 6, del D. Lgs 18.08.2000, n° 267 e dall'art. 3, comma 56, della legge 24.12.2007, n. 244.
2. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a) per "incarichi di studio", gli incarichi consistenti in una attività di studio o di soluzione di questioni nell'interesse dell'amministrazione, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi;
 - b) per "incarichi di ricerca", gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'amministrazione;
 - c) per "incarichi di consulenza", gli incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressione di giudizi in materie specifiche;
 - d) per "incarichi di collaborazione", tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa o dell'incarico professionale esterno soggetto ad IVA, che hanno un contenuto diverso dalle attività di "studio, ricerca e consulenza".
3. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'ente e di agire in nome e per conto dell'amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale.
4. le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione;
 - b) agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche



COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Provincia di Carbonia Iglesias

oppure gli incarichi per la nomina dei componenti delle commissioni di concorso o di gara);

c) agli incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi, non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;

d) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'ente;

e) agli incarichi previsti dall'art. 90 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;

f) agli appalti e alle esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione.

5. Sono altresì esclusi dal presente regolamento gli incarichi di collaborazione meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque di modica entità.

ART. 2

COMPETENZA E PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l'apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità;

b) il Responsabile – posizione organizzativa - competente deve avere preliminarmente accertato, secondo le modalità di seguito specificate al comma 3, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

2. Salvo quanto previsto dal comma 4, gli obiettivi e i progetti di cui alla lettera a) del comma 1, sono di regola individuati annualmente in sede di predisposizione del piano esecutivo di gestione, fatta salva la facoltà della giunta comunale di formulare, nel corso dell'anno, indirizzi specifici per l'attivazione delle collaborazioni regolate dal presente regolamento.

3. il Responsabile – posizione organizzativa - competente accerta l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ente di cui alla lettera b) del comma 1 secondo le seguenti modalità: invio di richiesta e-mail a tutti i Responsabili – posizione organizzativa - affinché dagli stessi venga verificato, nel termine di dieci giorni, se tra i dipendenti assegnati esiste la professionalità richiesta e se il dipendente in possesso di tale professionalità possa essere messo a disposizione



COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Provincia di Carbonia Iglesias

del richiedente per tutto il tempo necessario. L'esito di tale ricognizione deve risultare per iscritto.

4. L'affidamento degli incarichi di collaborazione aventi per oggetto attività di studio, di ricerca, per consulenze, deve essere sempre effettuato previa approvazione di apposito programma da parte del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma e, lett. B), del D. Lgs 18.8.2000, n. 267.
5. Gli incarichi con contratti di lavoro autonomo di natura occasionale di cui al presente Regolamento, vengono conferiti dal Responsabile – posizione organizzativa - competente, che esplica le condizioni previste dal comma1 nell'atto con cui viene disposto l'incarico.
6. Gli incarichi con contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa di cui al presente Regolamento, vengono conferiti dal Responsabile – posizione organizzativa - competente, che esplica le condizioni previste dal comma1 nell'atto con cui viene disposto l'incarico.

ART. 3

REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi regolati dal presente regolamento vengono conferiti a soggetti in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria e di adeguata competenza e/o esperienza lavorativa riferita alle prestazioni da svolgere. Fatto salvo quanto la legge prescrive per l'esercizio di specifiche professioni intellettuali, i candidati debbono, pertanto, essere in possesso di idoneo diploma di laurea (laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale o di altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale) e aver maturato una adeguata competenza e/o esperienza lavorativa nel settore inerente l'incarico da conferire.
2. Oltre al titolo di studio può essere richiesta l'abilitazione professionale e/o l'iscrizione ad un albo professionale.
3. il soggetto cui viene conferito l'incarico deve, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

ART. 4

PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi sono di regola conferiti tramite procedure di comparazione di curricula professionali dei candidati, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguite da un eventuale colloquio, ove ritenuto necessario.



COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Provincia di Carbonia Iglesias

2. Le procedure comparative utilizzabili per il conferimento degli incarichi sono:
 - a) avviso di selezione per lo specifico incarico da conferire, da divulgare mediante pubblicazione sul sito internet dell'ente per dieci giorni consecutivi;
 - b) procedura negoziata fra almeno tre soggetti, limitatamente agli incarichi di particolare specificità da motivare adeguatamente. In tale caso viene inviata, ai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti, una lettera di invito contenente gli elementi di cui al comma 3.
3. L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato o la lettera di invito contengono:
 - a) l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento;
 - b) i requisiti richiesti;
 - c) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale, a cui può aggiungersi il colloquio e/o l'offerta economica);
 - d) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande;
 - e) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.
4. Il Responsabile – posizione organizzativa - competente, all'affidamento dell'incarico, ai sensi dell'art. 2 comma 5, procede alla selezione degli esperti esterni valutando, a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali, l'esito del colloquio e le eventuali offerte economiche.
5. Nel caso di conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 2, comma 6, le domande di partecipazione alla selezione sono valutate da apposita Commissione, nominata con le modalità previste dall'art. 13 del Regolamento Norme di accesso e modalità di svolgimento dei concorsi, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n° 99 del 07 marzo 2000, e successive modificazioni ed integrazioni. La commissione procede alla selezione degli esperti esterni valutando a seconda dei casi, in termini comparativi i curricula professionali l'esito del colloquio. La procedura di selezione si conclude con la predisposizione di una graduatoria finale di merito.
6. la valutazione, nei casi di cui al comma 4, si basa, in particolare, sui seguenti criteri:
 - abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali richieste;
 - ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'amministrazione.

In relazione alle peculiarità dell'incarico, possono essere definiti ulteriori criteri di selezione.

ART. 5

CONFERIMENTO DI INCARICHI SENZA PROCEDURA COMPARATIVA

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3, il Responsabile – posizione organizzativa competente può conferire gli incarichi in via diretta, ossia senza



COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Provincia di Carbonia Iglesias

esperimento di procedure selettive, quando ricorra una delle seguenti situazioni che devono essere giustificate nel provvedimento di conferimento dell'incarico;

- a) quando le procedure selettive di cui all'art. 4 siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;
- b) in caso di particolare e comprovata urgenza, adeguatamente motivata, che non consente l'utile effettuazione delle procedure di cui all'art. 4;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, scientifica o legale non comparabili, in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

ART. 6

CONTRATTO DI INCARICO

1. Il Responsabile – posizione organizzativa - competente stipula, in forma scritta, i contratti di lavoro autonomo, di prestazione occasionale o coordinata e continuativa. I contratti devono contenere i seguenti elementi:
 - a) generalità del contraente;
 - b) l'oggetto della prestazione professionale;
 - c) le modalità specifiche di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - d) il luogo in cui viene svolta la prestazione;
 - e) il termine di esecuzione della prestazione o di durata dell'incarico;
 - f) l'ammontare del compenso e le modalità di corresponsione dello stesso;
 - g) nei casi in cui il professionista individuato opera presso uno studio associato, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l'amministrazione e il professionista scelto.
2. La congruità del compenso richiesto è valutata in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, tenuto conto delle condizioni di mercato e della utilità che l'ente ricava. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione tra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento, salvo comunque il risarcimento dei maggiori danni.
3. la prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nel contratto.



COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Provincia di Carbonia Iglesias

ART. 7

VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il Responsabile – posizione organizzativa competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
2. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel contratto, l'incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

ART. 8

PROROGA E RINNOVO DEL CONTRATTO

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto.
2. La proroga del contratto stipulato può avvenire una sola volta, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate, che non dipendano dal colpevole comportamento dell'incaricato. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione, fase od attività da concludere o realizzare e comunque non può superare la durata originaria del contratto.

ART. 9

PUBBLICITA' DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento sono oggetto di comunicazione e di pubblicazione, anche in forma telematica, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge.
2. il Responsabile – posizione organizzativa competente cura:
 - a) a pena di inefficacia, la pubblicazione sul sito web istituzionale, del provvedimento di conferimento dell'incarico, completo dell'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Per tali adempimenti il Responsabile si avvarrà del supporto del Servizio Informativo Comunale;
 - b) la comunicazione dell'incarico al Servizio Personale-CED, che detiene un archivio di tutti gli incarichi conferiti.
 - c) Le necessarie comunicazioni alla Corte dei Conti.

ART. 10

LIMITI DI SPESA

1. la spesa annua lorda sostenuta per gli incarichi regolati dal presente regolamento non può superare la percentuale del 1,5% calcolata con riferimento all'importo dell'intervento "03 – prestazione di servizi" stanziato nell'anno di competenza. Tale somma andrà calcolata prescindendo dagli importi finanziati mediate trasferimenti dello



COMUNE DI SANT'ANTIOCO

Provincia di Carbonia Iglesias

Stato, dalle Regioni o dall'Unione Europea per la realizzazione di specifici progetti, la cui destinazione dell'entrata ha carattere vincolante.

2. La verifica del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 compete al responsabile del Servizio Finanziario, contestualmente all'apposizione del visto di regolarità contabile sul provvedimento che impegna la spesa relativa al conferimento dell'incarico.

ART. 11 INCARICHI ESCLUSI

1. Sono esclusi dai limiti di spesa, di cui al precedente articolo 10, gli incarichi riferiti a leggi speciali e/o strettamente collegati a progetti finanziati, aventi destinazione vincolata, dalla Regione, dalla Provincia, dalla Comunità Europea o finanziati da altre Amministrazioni per la quota parte a queste riferita.

ART. 12 NORME FINALI

1. Il presente regolamento costituisce appendice ed integrazione del regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati gli articoli, di cui al capo IV, da 40 a 48 bis e 9(per la parte in contrasto con il presente Regolamento), del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici nonché ogni altra disposizione regolamentare della Giunta Comunale con esso incompatibile.